

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) , seconda sezione, sentenza del 26 maggio 2009, caso Rossitto c. Italia (ricorso n. 7977/03)** La Corte dichiara che la sottoposizione per lungo tempo di un terreno ad un vincolo di inedificabilità in vista della sua espropriazione, senza indennizzo, e senza che sia intervenuta l'espropriazione, comporta la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur 130.000 Euro (centotrentamilaeuro) per danno materiale, oltre 5.000 euro per danno morale, oltre a 5.000 euro per spese legali.

## **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**

SECONDA SEZIONE

**CASO ROSSITTO C/ ITALIA**

*(Ricorso n. 7977/03)*

SENTENZA

STRASBURGO

**26 maggio 2009**

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Costantino Ventura)

*Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'art. 42 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.*

### **Nel caso Rossitto c/ Italia**

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), composta da un collegio costituito da:

Françoise Tulkens, *Presidente*,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, *giudici*,

e da Sally Dollé, *segretario della sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 maggio 2009,

Emette la seguente sentenza, adottata nella stessa data:

## **PROCEDURA**

1. All'origine del caso si trova un ricorso (n. 7977/03) proposto contro la Repubblica italiana, col quale una ricorrente di questo Stato, signora Venera Rossitto ("la ricorrente") ha adito la Corte in data 26 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. La ricorrente è rappresentata dall'avv. F. Magro, del Foro di Avola. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dalla sua agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo coagente aggiunto, M.N. Lettieri.

3. Il 13 maggio 2005, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Inoltre, come previsto dall'art. 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che il Collegio si sarebbe pronunciato contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

4. La ricorrente è nata nel 1946 ed è residente ad Avola.

5. Con un contratto del 18 maggio 1984, la ricorrente acquistò un terreno di 169 mq., sito in Avola e distinto in catasto al fol. 57, p.lla 1874.

6. Frattanto, il 31.01.1972, la Regione Sicilia aveva approvato lo strumento urbanistico generale (*piano regolatore generale – P.R.G.*) di Avola, che sottoponeva questo terreno alla realizzazione di un parco pubblico (*parco pubblico*) e, di conseguenza, gli imponeva un divieto assoluto di costruire in vista della sua espropriazione (*vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio*).

7. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. Sicilia n. 38 del 05.11.1973, il vincolo di inedificabilità previsto dal P.R.G. perse efficacia nel 1982, non essendo stato adottato entro un termine di dieci anni nessun piano urbanistico particolareggiato.

8. Nonostante la scadenza del vincolo di inedificabilità, il terreno non fu liberato dall'assoggettamento. In effetti, nelle more della decisione del Comune di Avola su un nuovo uso del terreno in questione, lo stesso fu sottoposto alla disciplina prevista dall'art. 4 L. n. 10/1977, norma considerata applicabile a questo tipo di situazioni dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ai sensi di questa disposizione, riguardante i terreni dei Comuni che non hanno approvato un P.R.G., un permesso di costruire può essere accordato per un volume molto ridotto, e soltanto se il terreno è situato al di fuori di un settore urbanizzato, come è il caso del terreno della ricorrente. Se il terreno è situato all'interno di un settore urbanizzato, è vietata qualsiasi nuova costruzione.

10. Con una delibera del 07.04.1988 il Consiglio comunale (*consiglio municipale*) di Avola, in applicazione del P.R.G. approvato il 31.01.1972, approvò un piano particolareggiato, che destinava il terreno della ricorrente alla realizzazione di zone verdi (*zona adibita a verde pubblico attrezzato*),

e stabiliva di conseguenza un nuovo vincolo di inedificabilità assoluta in vista della sua espropriazione.

11. Ai sensi dell'art.1 L.R. n. 38 del 05.11.1973, il vincolo di inedificabilità riguardante il terreno della ricorrente si caducò il 7.4.1998, cioè dieci anni dopo l'approvazione del piano particolareggiato.

12. Nonostante la scadenza del vincolo di inedificabilità, il terreno della ricorrente non ha recuperato la sua destinazione originaria, tenuto conto della citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che considerava come applicabile nella fattispecie l'art. 4 della L. n. 10/1977.

13. Con delle delibere del 7.12.2000, 18.6.2001, 19.6.2001, 11.7.2001, 12.7.2001, 9.10.2002 e 10.10.2002, il Comune di Avola approvò delle varianti del P.R.G. e del piano particolareggiato, senza tuttavia procedere all'espropriazione del terreno della ricorrente.

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA PERTINENTI

14. Il diritto e la prassi interna pertinenti sono esposti nella sentenza Scordino c/ Italia (N. 2) n. 36815/97, §§ 25 – 45, 15.7.2004.

## IN DIRITTO

### I. SULLA VIOLAZIONE LAMENTATA DEL'ART. 1 PROT. N° 1

15. La ricorrente lamenta l'eccessiva durata della sottoposizione ad espropriazione, combinata col vincolo di inedificabilità, che colpisce il suo terreno. Essa sostiene che questa situazione equivale a una espropriazione di fatto, in assenza di qualsiasi indennizzo, ed invoca l'art. 1 Prot. 1, che dispone:

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.*

*Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

16. Il Governo contesta questa tesi.

#### **A. Sulla ricevibilità.**

17. Il Governo formula una eccezione preliminare fondata sul non espletamento delle vie di ricorso interne, in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato davanti al Tribunale amministrativo la delibera che ha approvato il piano particolareggiato del 07.04.1988.

18. La ricorrente sostiene che un tale ricorso sarebbe stato inutile.

19. La Corte osserva che ha già esaminato delle eccezioni simili, concludendo che una procedura giudiziaria mirante ad ottenere l'annullamento di un determinato piano particolareggiato non potrebbe avere incidenza nel presente ricorso, considerato che la ricorrente lamenta la durata e le ripercussioni dei vincoli che gravano il suo terreno in mancanza di indennizzo (*Scordino c/ Italia (n° 2)*, (dec.), n. 36815/97, 12.12.2002). Peraltro, il Governo non ha dimostrato che la ricorrente disponeva di un ricorso accessibile ed efficace per contestare le disposizioni legislative che hanno limitato il suo diritto di proprietà in misura continua e indeterminata (*Terrazzi S.r.l. c/ Italia*, n. 27265/95, dec. 30.03.1999).

20. Di conseguenza, l'eccezione sollevata dal Governo deve essere rigettata.

21. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro l'insussistenza di altri motivi di irricevibilità. Conviene dunque dichiarare il ricorso ricevibile.

## **B. Sul merito.**

22. La ricorrente sostiene che la situazione denunciata non è conforme all'art. 1 del Prot. 1.

23. La ricorrente sottolinea che l'ingerenza sul suo diritto al rispetto dei beni dura ormai da più di ventiquattro anni. Durante tutto questo periodo, il terreno è stato sottoposto a vincolo di inedificabilità, in attesa che l'amministrazione proceda all'esproprio, ovvero che l'amministrazione decida quanto alla destinazione da dare al terreno.

24. Per queste circostanze, la ricorrente rimprovera alle autorità la loro inerzia e di non aver mai proceduto all'espropriazione.

Lamenta la totale mancanza di indennizzo per il sacrificio impostole.

25. La ricorrente fa osservare che i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale non sono stati considerati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione. Di conseguenza, il suo terreno ha potuto essere sottoposto a vincolo di inedificabilità senza possibilità di indennizzo a tempo indeterminato.

26. Essa sostiene che, per l'effetto combinato del vincolo di inedificabilità in previsione dell'espropriazione del terreno, il suo diritto di

proprietà è stato “congelato” durante tutto questo periodo: ella ha perduto il pieno godimento del terreno, il cui valore è stato ridotto a niente.

27. Quanto alla possibilità di utilizzare il terreno oggetto di causa, la ricorrente sostiene che è stato impossibile utilizzare il terreno per usi agricoli. Essa afferma che le è stato ugualmente impossibile dare il terreno in affitto, in quanto non sarebbe stata autorizzata nessuna attività.

28. Inoltre, la ricorrente sostiene che la situazione litigiosa la ha privata di ogni concreta possibilità di trovare un acquirente e vendere il terreno.

29. Considerata la gravità dell’attentato al suo diritto di proprietà, la ricorrente sostiene che la mancanza di indennizzo è incompatibile con l’art. 1 Prot. 1 e che vi è stata rottura del giusto equilibrio.

30. Il Governo sostiene che la situazione denunciata dalla ricorrente è compatibile con l’art. 1 Prot. 1. A questo riguardo, fa osservare che la controversia non riguarda una privazione della proprietà e non può essere ad essa assimilata. Inoltre, il Governo osserva che i vincoli che gravano sul terreno della ricorrente sono previsti dalla legge e rispondono all’interesse pubblico, in quanto si tratta di realizzare dei parchi pubblici. Inoltre, la ricorrente avrebbe potuto fare un uso alternativo del suo terreno.

In base a queste considerazioni, il Governo sostiene che nella specie non vi è stata rottura del giusto equilibrio.

31. La Corte osserva che le parti concordano nel dire che vi è stata un’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni.

32. Resta da esaminare se tale ingerenza ha violato o no l’art. 1 Prot. 1.

33. A questo proposito, la Corte osserva che gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente derivano tutti dalla ridotta disponibilità del bene in questione.

Essa ritiene che non si sia verificata una espropriazione di fatto, e, di conseguenza, che la seconda frase del primo comma non si applichi nella specie (*Scordino c. Italia n. 2*, sopracit., § 70; *Matos e Silva, Lda ed altri c. Portogallo*, sentenza del 16.09.1996, *Raccolta delle sentenze e decisioni*, 1996 – IV, p. 1109, § 89).

34. La Corte è dell’avviso che le misure litigiose non influiscono neanche sulla regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del Prot. 1.

In effetti, se è vero che si tratta di vincoli di inedificabilità che disciplinano l’uso dei beni (*Sporrong e Lönnroth*, precitat., p. 25, § 64), è altrettanto vero che le stesse misure miravano al fine dell’espropriazione del terreno.

35. Di conseguenza, la Corte ritiene che la situazione denunciata dalla ricorrente rileva sotto il profilo della prima frase dell’art. 1 Prot. 1 (*Sporrong e Lönnroth*, precitat., p. 25, § 65; *Elia Srl c/ Italia*, n. 37710/97, CEDU 2001-X, §57; *Scordino c/ Italia n° 2*, precitat., §73).

36. La Corte deve dunque stabilire se è stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (sentenza *Sporrong e Lönnroth*, precitat., p. 26, § 69, e *Phocas c. Francia*, 23.04.1996, Raccolta 1996 – II, p. 542, §53).

37. Al riguardo, essa constata che il terreno della ricorrente è stato sottoposto a un vincolo di inedificabilità in vista della sua espropriazione in virtù del P.R.G. del 1972. Nel 1984, all'epoca dell'acquisto del terreno da parte della ricorrente, il vincolo imposto dal P.R.G. era scaduto, e, in attesa che l'amministrazione decidesse un nuovo uso del terreno, esso è stato sottoposto al regime previsto dalla L. n. 10 del 1977. Nel 1988, è stato imposto un nuovo vincolo di inedificabilità in vista dell'espropriazione del piano particolareggiato. Nel 1998, dopo la scadenza dell'ultimo vincolo, il terreno è stato nuovamente sottoposto alle limitazioni al diritto di costruire previste dalla L. n. 10/1977.

Dopo il 2000, sono stati imposti vari nuovi vincoli di inedificabilità in vista dell'espropriazione da parte di varianti al P.R.G. cittadino.

38. Indipendentemente dal fatto che i vincoli che gravano sul terreno derivano da un atto amministrativo o dall'applicazione di una legge, risulta che il terreno oggetto di causa è stato gravato da vincolo di inedificabilità in modo continuo (*Terrazzi c. Italia*, precit., §83).

39. Risulta che l'ingerenza per cui è causa si protrae da più di ventiquattro anni, se si prende come punto di partenza la data di acquisto del terreno da parte della ricorrente.

40. La Corte ritiene naturale che, in una materia così complessa e difficile come la regolamentazione del territorio, gli Stati contraenti godano di un grande margine di discrezionalità per stabilire la loro politica urbanistica (sentenza *Sporrong e Lönnroth*, precitat., p. 26, § 69). Essa tiene per fermo che l'ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni rispondeva alle esigenze dell'interesse generale. Essa non potrebbe peraltro rinunciare al suo potere di controllo.

41. La Corte ritiene che durante tutto il periodo considerato la ricorrente è rimasta in una incertezza totale quanto alla sorte della sua proprietà: in un primo tempo, dato che era scaduto il vincolo in vista dell'espropriazione imposto dal PRG, il terreno poteva essere gravato da un altro vincolo in vista della sua espropriazione, a condizione che fosse adottato un piano particolareggiato, cosa che è avvenuta solo nel 1988. Dopo il 1988, a seguito della scadenza dell'ultimo vincolo, il terreno poteva in qualsiasi momento essere gravato da un nuovo vincolo preordinato alla sua espropriazione, cosa che è avvenuta due anni dopo, nel 2000. Attualmente, il terreno può essere gravato in qualsiasi momento da un nuovo vincolo preordinato all'esproprio.

42. La Corte osserva che il diritto interno non permette di rimediare all'incertezza che riguarda il terreno dell'interessata.

43. Essa ritiene inoltre che l'esistenza, durante tutto il periodo considerato, di vincoli urbanistici ha ostacolato il pieno godimento del diritto di proprietà della ricorrente, ed ha aggravato le ripercussioni dannose sulla sua situazione riducendo notevolmente, tra le altre, la possibilità di vendere il terreno. La Corte nota che il Governo si è limitato a contestare l'allegazione della ricorrente, secondo cui il terreno non poteva essere sfruttato diversamente, senza tuttavia fornire l'indicazione di un suo possibile uso alternativo.

44. Essa constata, infine, che la ricorrente non ha ricevuto nessun indennizzo.

45. Le circostanze della causa, in particolare l'incertezza e l'inesistenza di qualsiasi ricorso interno effettivo in grado di rimediare alla situazione litigiosa, combinato con l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e con l'assenza di indennizzo, inducono la Corte a ritenere che la ricorrente ha dovuto sopportare un peso speciale ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse generale da un lato e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni dall'altro lato (sentenza *Sporrong e Lönnroth*, precitat., p. 28, §§ 73-74; *Erkner e Hofauer*, precitat., p. 66-67, §§ 78-79; *Elia*, precitat., § 83).

46. In conclusione, vi è stata violazione dell'art. 1 del Prot. 1.

## II. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE.

47. La ricorrente lamenta l'inesistenza in diritto interno di un ricorso effettivo che permetta di rimediare alla situazione per cui è causa, e invoca l'art. 13 della Convenzione.

48. Il Governo contesta questa tesi.

49. La Corte osserva che questa doglianza è collegata a quella sopra esaminata e deve dunque essere dichiarata ricevibile.

50. Considerata la constatazione relativa all'art. 1 Prot. 1 (§ 45 supra), la Corte ritiene che sia superfluo esaminare se vi è stata, nella specie, violazione di questa disposizione.

## III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE.

51. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione:

*“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale*

*violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".*

#### **A. Danno materiale.**

52. A titolo di danno materiale, la ricorrente chiede 293.879 Euro, corrispondenti al valore attualizzato del terreno. Ella chiede, inoltre, un risarcimento per il mancato godimento del suo bene, per più di ventiquattro anni, e per l'impossibilità di trarre benefici dal suo sfruttamento. A questo titolo, chiede 300.000 Euro.

53. La ricorrente ha fatto ricorso a un perito, che ha depositato la sua relazione nel novembre 2005.

54. Per stabilire il valore del terreno, il perito ha determinato la media tra il valore del terreno nel 1982, data del suo acquisto da parte della ricorrente, e il suo valore rivalutato. Per fare ciò, ha utilizzato il metodo comparativo, basato sul confronto del terreno con quelli vicini, che sono stati edificati.

55. Il perito ha così calcolato che, nel 1984, il terreno per cui è causa aveva un valore di 52.369 Euro. Inoltre, il valore attuale del terreno sarebbe di 82.830 Euro.

56. Il Governo contesta questi conteggi, sostenendo che le somme richieste non sono in rapporto diretto con la violazione allegata e non sono basate su un ragionamento convincente. Esso sostiene che le restrizioni gravanti sul terreno per cui è causa all'epoca del suo acquisto, imposte dalla L. n. 10/1977, avrebbero in ogni caso consentito uno sfruttamento limitato da parte della ricorrente.

57. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato resistente l'obbligo giuridico di far cessare la violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ripristinare per quanto è possibile la situazione anteriore (*Iatridis c/ Grecia* (equa soddisfazione) [GC] n. 31107/96, § 32, C.E.D.U. 2000, XI). Se la natura della violazione consente la "*restitutio in integrum*", è dovere dello Stato resistente realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di farlo essa stessa. Se, invece, il diritto nazionale non consente affatto o non consente che in modo imperfetto di eliminare le conseguenze della violazione, l'art. 41 abilita la Corte ad accordare, se del caso, alla parte lesa la soddisfazione che le sembra appropriata (*Brumarescu c. Romania* (equa soddisfazione) [GC] n. 28342/95, § 20, C.E.D.U. 2000-I).

58. La Corte ha affermato che l'ingerenza per cui è causa rispondeva ad esigenze di interesse generale (§ 40, supra), il che significa che non è stato constatato alcun atto illegale o arbitrario.

59. Quanto all'indennizzo da stabilire nella specie, esso non dovrà riflettere l'idea di una totale eliminazione delle conseguenze dell'ingerenza litigiosa (*Papamichalopoulos e altri c/ Grecia*, (art. 50) del 31.10.1995, serie A n. 330-B, p. 59, §§ 36 e 39; *ex Re di Grecia*, precit., § 78), in mancanza di una constatazione di illegalità.

60. La Corte ritiene, inoltre, che le circostanze della causa non si prestino a una stima precisa del danno materiale. Il tipo di pregiudizio in questione presenta un carattere intrinsecamente aleatorio, cosa che rende impossibile un calcolo preciso delle somme necessarie alla sua riparazione (*Lallement c/ Francia*, n. 46044/99, §16; *Sporrong e Lönnroth c/ Svezia* (art. 50) sentenza del 18.12.1984, Serie A n. 88, § 32).

61. Per determinare il danno secondo equità la Corte prenderà in considerazione che la constatazione di violazione dell'art. 1 Prot. 1 non riguarda i permessi di espropriare e i vincoli di inedificabilità in quanto tali, ma l'indisponibilità del terreno a partire dal 1984.

62. Il punto di partenza del ragionamento deve essere il probabile valore del terreno a questa stessa epoca e la Corte esclude per questo motivo le pretese della ricorrente nella misura in esse sono fondate sul valore attuale o rivalutato del terreno (sentenza *Scordino* (n. 2), precit., § 121).

63. Per stabilire il valore del terreno nel 1984, la Corte ritiene opportuno partire dalle conclusioni della perizia presentata dalla ricorrente (cf. § 55 supra).

64. Una volta determinato il valore del terreno nel 1984, la Corte ritiene che, in assenza di altri elementi, il pregiudizio derivante dall'indisponibilità del terreno durante il periodo considerato può essere compensato col versamento di una somma corrispondente all'interesse legale durante tutto questo periodo applicato sul contro-valore del terreno così determinato (cf. *Terrazzi s.r.l. c. Italia* (equa soddisfazione) n. 27265/95; § 37, 26.10.2004; *Elia s.r.l. c. Italia* (equa soddisfazione) n. 37710/97, § 25, 22.07.2004).

65. Alla luce di queste considerazioni, e pronunciando secondo equità come vuole l'art. 41 della Convenzione, la Corte concede 130.000 Euro.

## **B. Danno morale.**

66. Quanto al danno morale, la ricorrente chiede 160.000 Euro.

67. Il Governo ritiene che la constatazione della violazione costituisca una riparazione sufficiente.

68. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte ritiene che la violazione della Convenzione ha prodotto alla ricorrente un danno morale risultante dall'incertezza della situazione litigiosa (*Scordino* (n. 2) precit., § 127).

69. La Corte assegna alla ricorrente la somma di 5.000 Euro.

### **C. Competenze e spese.**

70. La ricorrente chiede anche 23.480 Euro per competenze e spese sopportate davanti la Corte. Inoltre, essa chiede il rimborso delle spese di perizia in misura pari ad Euro 3.605.

71. Il Governo ritiene eccessivo questo importo.

72. La Corte non dubita della necessità delle spese richieste, né che esse siano state effettivamente sopportate a questo titolo. Essa trova tuttavia eccessive le somme richieste. La Corte considera quindi che è opportuno rimborsarne solo una parte.

73. Tenuto conto delle circostanze della causa, e statuendo in equità come prevede l'art. 41 della Convenzione, la Corte ritiene ragionevole assegnare alla ricorrente l'importo di 5.000 Euro.

### **D. Interessi moratori.**

74. La Corte ritiene opportuno rifarsi, per quanto riguarda il tasso degli interessi moratori, al tasso di interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

## **PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL'UNANIMITA'**

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'art. 1 Prot. 1;
3. *Dichiara* che non è il caso di esaminare separatamente la doglianza basata sull'art. 13 della Convenzione;
4. *Dichiara*:
  - a) Che lo Stato resistente deve versare alla ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva ai sensi dell'art. 42 § della Convenzione, le seguenti somme:
    - i. 130.000 Euro (centotrentamilaeuro) per danno materiale, oltre tutte le somme che potrebbero essere dovute a titolo di imposta;
    - ii. 5.000 Euro (cinquemilaeuro) per danno morale, oltre tutte le somme che potrebbero essere dovute a titolo di imposta;
    - iii. 5.000 Euro (cinquemilaeuro) per competenze e spese, oltre tutte le somme che potrebbero essere dovute a titolo di imposta;
  - b) che a decorrere dalla scadenza del detto termine fino al versamento, questi importi saranno maggiorati di un interesse semplice a un tasso

uguale a quello della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali.

5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 26.05.2009, ai sensi dell'art. 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé, segretario

Françoise Tulkens, Presidente,